

**ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SRL**  
**Sede in Piazza della Repubblica c/o Casa Comunale – 84043**  
**AGROPOLI(SA)**  
**Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 81000570655**  
**N. REA 317231**



**PIANO INDUSTRIALE TRASFORMAZIONE DELLA**  
**SOCIETA'**  
**ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO**  
**IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE**

## **PREMESSA**

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia. Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016.

In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative :

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;
- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;
- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;
- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;
- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;
- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto;
- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti;
- gestione transitoria del personale delle partecipate;
- entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazione, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

## **NORMATIVA AZIENDE SPECIALI**

La legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) aveva esteso l’applicazione di molte norme di finanza pubblica anche alle aziende speciali e alle istituzioni, oltre che riferirsi alle partecipate. Taceva, invece, su fondazioni e associazioni, come aveva sottolineato

Cottarelli nel suo «Programma di razionalizzazione delle partecipate locali. Il Testo unico sulle partecipate, in effetti, tratta il tema delle aziende speciali, ma essenzialmente per confermarne l'esistenza e per puntualizzare quali delle vecchie norme continuino ad applicarsi.

L'articolo 27 fa sì che l'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008 resti in vita proprio per le aziende speciali e le istituzioni, prevedendo che, con eccezione di quelle operanti prevalentemente nei servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona, si attengano al principio di riduzione dei costi del personale, e che l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, definisca criteri e modalità di attuazione del principio.

Sono tuttora vigenti l'articolo 114 del Tuel e l'articolo 6, comma 3 della legge 122/2010, che prevede come solo onorifica la partecipazione ai cda degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e che la Corte dei conti ha costantemente interpretato come riferibile anche alle aziende speciali (si veda per esempio la delibera 11/2013 della sezione di Controllo per la Lombardia).

Ancora, continuano ad applicarsi alle aziende speciali anche il comma 550 della legge 147/2013 e quelli seguenti, che vengono modificati dall'articolo 27 proprio per tenere conto del fatto che ora si applicano solo alle aziende speciali, in certi casi perfino con un forse non voluto irrigidimento della normativa. Ad esempio il comma 555, che prevede l'obbligo di liquidazione dell'azienda che abbia quattro esercizi su cinque in perdita, prima si poteva interpretare come norma da applicare solo agli enti strumentali, mentre oggi si estende anche alle aziende speciali di servizi pubblici locali.

Il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, all'articolo 7, comma 1, lettera d), chiarisce che le aziende speciali possano svolgere servizi pubblici locali, anche di interesse economico, però solo «limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete».

In sostanza, le aziende speciali possono rappresentare una facile strada per evitare i percorsi di razionalizzazione ed i vincoli previsti oggi per le società. Di più, il mantenimento di questa figura giuridica rappresenta una contraddizione con alcuni principi introdotti dalla riforma, anzitutto quello della fallibilità.

## 1. LA SOCIETA'

La società , ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA società in house è stata costituita dai seguenti comuni:AGROPOLI, CICERALE,, FELITTO, VALLE DELL'ANGELO, MAGLIANO VETERE, LAURINO, GIUNGANO, CORLETO MONFORTE, ROSCIGNO, BELLOSGUARDO, PIAGGINE, CASTEL SAN LORENZO.

La società opera nel settore della fornitura di acqua potabile ai Comuni consorziati secondo le quote stabilite e sottoscritte in sede di trasformazione prima in srl e poi in SPA.

La società chiude l'esercizio al 31/12/2016 in utile, come nei precedenti esercizi ed è riuscita a risanare le situazioni debitorie pregresse e contestualmente a coprire tutti i costi di funzionamento ottenendo soddisfacenti risultati di esercizio, ciò sta a dimostrare che la società è in grado di svolgere in maniera autonoma e conveniente la propria attività senza gravare sui bilanci dei soci, se non per le prestazioni rese .

Lo stato patrimoniale presenta dal lato delle attività una prevalenza dell'attivo circolante sull'attivo immobilizzato se si considera il credito nei confronti del comune di Ogliastro non immobilizzato. Nell'attivo circolante i crediti oltre i 12 mesi non superano i crediti entro i 12 mesi nonostante il contenzioso ancora in corso con il Comune di Ogliastro Cilento.

Dal lato delle passività invece si assiste ad una prevalenza dei debiti a breve termine rispetto a quelli a lunga scadenza per effetto dell'estinzione del debito relativo al lodo Pianese.

Analizzando la situazione si può constatare che l'attivo circolante è maggiore delle passività correnti per cui la società riesce a far fronte ai propri impegni a breve con impieghi liquidi o prontamente liquidabili. La società presenta una struttura finanziaria equilibrata.

L'anno 2016 è stato un anno di stabilizzazione della crescita e del riassetto dell'ente ormai trasformato in società per azioni. Molte sono le azioni tese alla ristrutturazione aziendale avviate nell'anno:

- Riorganizzazione del personale.

- Riorganizzazione della nuova sede .
- Progetto di ristrutturazione della condotta idrica .
- Presentazione di altri progetti di ristrutturazione.

Durante l'esercizio 2016 l'attività di approvvigionamento idrico ai Comuni si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento della gestionale. Infatti la fornitura di acqua è rimasta costante negli anni senza variazioni di sorta.

L'attuale compagine societaria è costituita dai sottoelencati Comuni secondo le quote di cui al successivo prospetto:

	<b>% PARTEC.</b>	<b>QUOTA</b>
PIAGGINE	8,74	13.984
VALLE DELL'ANGELO	3,00	4.800
LAURINO	11,75	18.800
FELITTO	6,74	10.782
MAGLIANO VETERE	5,45	8.712
GIUNGANO	2,91	4.659
CICERALE	7,82	12.512
AGROPOLI	31,28	50.048
BELLOSGUARDO	5,21	8.336
ROSCIGNO	5,21	8.336
CORLETO MONFORTE	5,43	8.695
CASTEL SAN LORENZO	6,46	10.336
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>160.000</b>

La società, a seguito di affidamento in convenzione di servizi di pubblica utilità da parte dei comuni soci nel corso del esercizio ha svolto le seguenti attività di erogazione acqua potabile fatturando i seguenti importi:

<b>QUOTE CONSORTILI ANNUALI COMUNI SOCI</b>	
<b>COMUNI</b>	<b>TOT. DA PAGARE</b>
AGROPOLI	€ 110.430,56
BELLOSGUARDO	€ 18.392,43
CASTEL S. LORENZO	€ 22.800,53
CICERALE	€ 27.588,64
CORLETO MONFORTE	€ 19.168,76
FELITTO	€ 23.778,58
GIUNGANO	€ 10.268,30
LAURINO	€ 41.420,96
MAGLIANO VETERE	€ 19.204,05
PIAGGINE	€ 30.856,71
ROSCIGNO	€ 18.392,43
VALLE DELL'ANGELO	€ 10.564,24
.....	<b>€ 352.866,19</b>
COMUNE NON SOCIO	
MONTEFORTE CILENTO	<b>A CONSUMO</b>
	<b>€ 21.000,00</b>

Inoltre la società, grazie avvio del progetto di manutenzione e riparazione delle condotte idriche dei comuni e manutenzione di altri beni comunali ha in essere i seguenti affidamenti aggiuntivi:

<b>Comune</b>	<b>Importo in € i.c.</b>
Comune di Giungano	16.000,00
<b>Totale</b>	<b>16.000,00</b>

#### **SITUAZIONE CONTABILE PROVVISORIA AL 31/12/2016**

Premesso che i dati sintetici dell'ultimo bilancio della società al 31/12/2016 sono i seguenti:

<b><i>COSTI</i></b>	<b><i>IMPORTI RICAVI</i></b>	<b><i>IMPORTI</i></b>
<i>Servizi industriali</i>	21.302 Ricavi da convenzioni	339.878

<i>Acquisti materiali</i>	14.445	Altri ricavi	16.929
<i>Servizi amministrativi</i>	24.200	Altri ricavi	12.000
<i>Compensi ammin e sindaci</i>	25.700		
<i>Costi per automezzi</i>	14.586		
<i>Spese lavoro dipendente</i>	245.692		
<i>Ammortamenti</i>	8.064		
<i>Oneri diversi</i>	2.127		
<i>Interessi passivi</i>	6.961		
<i>Imposte sul reddito</i>	3.500		
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>366.577</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>368.807</b>
<i>Utile di esercizio</i>	2.230		

La società dalla sua costituzione non è stata interessata da ripianamenti di capitale e le minime perdite iniziali prodotte sono state coperte negli anni successivi con gli utili , pertanto la stessa conserva inalterato il patrimonio sociale .

Per i servizi erogati la società si è avvalsa dei seguenti dipendenti :

SERVIZIO	DIPENDENTI
Servizio Idrico	3 operai specializzati
Gestione manutenzione	2 impiegati
Direttore	1 dirigente

## 2. LA TRASFORMAZIONE IN AZIENDA SPECIALE

La società è impegnata su un'ampia azione di razionalizzazione della spesa pubblica non solo per effetto delle recenti normative che impongono una diminuzione delle spese del personale a vario titolo, ma soprattutto per effetto di una ristrutturazione complessiva dei servizi dell'Ente. In tale contesto si colloca la scelta di trasformazione della soc. ACL spa in Azienda Speciale . In particolare si ravvisa la necessità di un controllo più stringente sui servizi affidati ed il controllo analogo non è più considerata la migliore scelta possibile . Pertanto è auspicabile un controllo di

tipo diretto sui servizi al fine di garantirne la trasparenza, efficienza e soprattutto effettiva rispondenza alle esigenze dell'Ente affidante. L'unica soluzione che soddisfa tali requisiti nel contesto normativo vigente è L'Azienda Speciale .

A tal proposito si sottolinea come tale scelta sia già stata effettuata da altri Enti per il soddisfacimento delle medesime esigenze.

La trasformazione della ACL spa che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale è sicuramente compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato a garanzia dei creditori, sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi a un regime uniforme, quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie con la deliberazione 2/2014 , ha posto fine al dibattito che aveva visto contrapporsi numerose sezioni regionali di controllo in merito alla possibilità applicare estensivamente l'istituto della «Trasformazione eterogenea da società di capitali» (articolo 2500-septies del Codice civile) al passaggio da una società di diritto privato a un ente di diritto pubblico.

L'ipotesi di trasformare una società di capitali in un'azienda speciale costituisce oggi per gli enti un'interessante opzione, che potrebbe essere valutata soprattutto per la gestione di servizi locali.

Ovviamente la scelta va adeguatamente motivata, tenuto conto della convenienza economica dell'operazione e di una valutazione prospettica, anche alla luce dell'articolo 153 del Tuel sulla tenuta e sulla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. La scelta in merito all'individuazione del modello gestionale più idoneo è sempre ammessa, purché si dimostri che ne conseguiranno risultati migliori dal punto di vista dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, oltre al mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati.

La qualificazione fornita dal legislatore dell'azienda speciale quale ente strumentale del Comune rivela l'esistenza di un collegamento inscindibile tra l'azienda e l'ente locale. In effetti, "strumentalità" sta a significare che l'ente locale, attraverso l'azienda, realizza sostanzialmente una forma diretta di gestione del servizio.

L'azienda speciale, che risulterebbe dalla trasformazione della società a totale partecipazione pubblica, è dotata di un patrimonio separato a garanzia dei terzi e dei



creditori, fermo restando che, sia nell'organismo di partenza sia in quello di arrivo, esistono i necessari raccordi con gli enti pubblici di riferimento.

Da un lato, sussiste una società partecipata da enti territoriali, presumibilmente dotata delle caratteristiche dell'inhouseproviding e, quindi, da intendersi come una longa manus degli enti soci, dall'altro, un'azienda speciale, che in quanto ente strumentale del comune è inserita nel sistema amministrativo dell'ente locale.

La legge di stabilità 2014, inoltre, se ha escluso l'applicazione diretta del patto nei confronti delle società in house, ha imposto vincoli all'insieme ente territoriale/organismo partecipato, prevedendo il concorso di questi organismi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Alla luce del quadro legislativo di riferimento, secondo la Corte dei conti, non ha ragione di esistere la preoccupazione del possibile impiego dell'istituto dell'azienda speciale a scopi elusivi dei vincoli di finanza pubblica, poiché la relativa normativa prevede misure severe come per le società di capitali.

In ogni caso, l'operazione di trasformazione deve essere corredata da un'attività di revisione economicopatrimoniale (due diligence) della società trasformanda, a garanzia dei terzi e dell'ente che istituisce l'azienda speciale.

Nell'operazione di trasformazione occorre considerare che da una parte c'è l'articolo 2550-septies del codice civile, che consente la trasformazione eterogenea delle società in consorzi, società consortili, ecc. Dall'altra l'articolo 115 del Tuel, che fa riferimento alla trasformazione diretta di un'azienda speciale in una società di capitali senza disporre nulla in relazione all'operazione contraria.

La disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 e destinata a interessare complessivamente le società partecipate, le istituzioni e le aziende speciali, prevede che in caso di perdita, infatti, pure per queste ultime realtà scatta l'obbligo di accantonare risorse in misura corrispondente e di ridurre i compensi degli amministratori così come di avviare la fase di liquidazione in presenza di perdite pluriennali.

Ad esse, inoltre, è stato esteso il vincolo connesso all'applicazione diretta dei vincoli in materia di spese di personale, essendo richiesta – tra l'altro – una deliberazione motivata degli enti soci per escludere dal regime limitativo singole aziende speciali e

istituzioni che gestiscono servizio socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.

Per tutte queste motivazioni, quindi, la Sezione delle Autonomie ha fissato il principio di diritto che afferma che "l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi a un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica".

La decisione della Sezione delle Autonomie ha il merito di dare agli Enti locali un indirizzo chiaro su una questione piuttosto controversa, che aveva determinato pronunce difformi, offrendo anche suggerimenti operativi utili.

## 5. LA PROCEDURA DI TRASFORMAZIONE

La trasformazione delle società a responsabilità limitata è disciplinata dall'art. 2500 septies, ed è **ammessa** come **trasformazione di sole società di capitali**in:

- a) consorzi,
- b) società consortili,
- c) società cooperative,
- d) comunioni d'azienda,
- e) associazioni non riconosciute,
- f) fondazioni.

Per tale trasformazione deve applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dall'art. 2500-sexies. L'elencazione non è esaustiva e pertanto non preclude la trasformazione in azienda speciale di cui all'art. 114 TUEL.

E' evidente che, a differenza delle trasformazioni omogenee, nelle quali la modificazione riguarda soltanto l'organizzazione, nelle trasformazioni eterogenee, quale quella in questione, la modificazione (trasformazione) investe direttamente tutta la struttura originaria rideterminando una nuova organizzazione aziendale con o senza fini di lucro.

*Procedimento di trasformazione.*

Si applica, come si è detto, l'art. 2500-sexies, in quanto compatibile.

***Efficacia della trasformazione.***

Si applica l'art. 2500-novies, il quale deroga all'art. 2500, comma 3.

Per quanto riguarda l'efficacia **nei confronti dei soci**:

- a) hanno diritto di recesso;
- b) eventuale responsabilità illimitata anche per le obbligazioni anteriori.

**Efficacia nei confronti dei creditori sociali:**

- a) possono fare opposizione entro 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari,
- b) la deliberazione rimane sospesa fino,
  - 1) alla scadenza dei 60 giorni senza opposizioni;
  - 2) alla sentenza di rigetto delle opposizioni;
  - 3) all'emissione dell'ordinanza che autorizza l'esecuzione provvisoria;
  - 4) al consenso di tutti i creditori.
- c) la sospensione riguarda la deliberazione stessa e non il solo regime di responsabilità.

**L'opposizione dei creditori nelle trasformazioni**

Nelle trasformazioni eterogenee l'art. 2500-novies prevede il diritto dei creditori di opporsi alla trasformazione nel termine di 60 giorni dall'adempimento dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge.

Il fondamento di questo potere di opposizione, si ravvisa nel fatto che il radicale mutamento della causa dell'attività originaria può costituire per i creditori motivo di apprensione e di preoccupazione diverse da quelle esistenti al momento in cui assunsero la loro posizione creditoria.

L'opposizione viene proposta dai creditori a norma dell'art. 2445, che regola l'opposizione dei creditori alla riduzione volontaria del capitale sociale.

Il Tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, può disporre che la decisione di trasformazione assuma efficacia, nonostante l'opposizione.

### **Pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione**

Le disposizioni sul contenuto, sulla pubblicità e sulla efficacia dell'atto di trasformazione richiedono che vi siano tutte le forme ed i contenuti richiesti per il tipo societario o non societario adottato.

La norma non ha innovato rispetto al precedente regime e in particolare va sottolineato che la trasformazione:

- 1) deve risultare da atto pubblico;
- 2) l'atto deve contenere le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo di società adottato;
- 3) l'ente di trasformazione è soggetto alle forme di pubblicità previste per il Tipo di società adottato nonché alle forme di pubblicità richieste per l'cessazione dell'ente che effettua la trasformazione;
- 4) l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo di società adottato;
- 5) la trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti.

Secondo quanto stabilito dal 2° comma dell'art. 2500 C.C., l'atto di trasformazione è, infatti, soggetto *“alla pubblicità richiesta per l'cessazione dell'ente che effettua la trasformazione”* ed ha effetto *“dall'ultimodegli adempimenti pubblicitari”* previsti.

La trasformazione eterogenea, secondo quanto stabilito dal 1° comma dell'art. 2500-novies, *“ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimentipubblicitari previsti ..., salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamentodei creditori che non hanno dato il consenso”*.

I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.

In tal caso si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2445, secondo il quale il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la trasformazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

## **6. L'azienda speciale art. 114 TUEL**

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
  2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
  3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
  4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
  5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
- 5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:

a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;

c) il conto consuntivo;

d) il bilancio di esercizio.

## **7. EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE**

La trasformazione avrà i seguenti effetti principali:

1. Nessun esborso per i soci, nessuna previsione o variazione di bilancio degli Enti soci. L'operazione è a costo zero.
2. Il capitale sociale diventa fondo di dotazione con le attuali quote .
3. Nessuna conseguenza contrattuale per il personale dipendente.
4. Il direttore diventa un organo ed assume la rappresentanza dell'azienda.
5. Nessuna conseguenza nei rapporti con terzi.
6. Maggiore controllo dei soci sugli affidamenti.
7. Adozione della contabilità pubblica oltre quella economica.
8. Non fallibilità dell'azienda per effetto della maggiore responsabilità dei soci.

Allegati:

1. Piano programma,
2. Statuto dell'azienda speciale,

**Agropoli 01/02/2017**

**in fede**  
**Dott. Carmine Santangelo**